

DIRITTO SOCIETARIO

Modalità di assegnazione agevolata senza riduzione del capitale sociale

di Luca Caramaschi

L'assegnazione di beni ai soci si sostanzia in una **distribuzione** di riserve di utili o di capitale tramite beni in natura al posto del denaro.

Relativamente alla scelta di quale riserva attribuire ai soci a fronte della predetta **assegnazione**, va in *primis* sottolineato che la stessa non sembra del tutto libera (come invece lascerebbe intendere, dal punto di vista fiscale, l'art.1, comma 118 della Legge di Stabilità 2016, la legge n.208/2015), posto che è principio assodato dalla Corte di Cassazione (si veda la sentenza n.12347/1999) e dal Principio Contabile OIC28, che in primo luogo debbano essere **distribuite** ai soci le **riserve meno vincolate** (utili) rispetto a quelle più vincolate (capitale).

In secondo luogo, va chiarito quale sia l'**organo** deputato ad assumere la decisione civilistica di **assegnare** ai soci parti del patrimonio netto. Al riguardo si ritiene che l'organo deputato ad assumere tale decisione non possa che essere quello **assembleare**, al quale è riservata tale **competenza** dall'art. 2479 comma 1, punto 1, del codice civile.

Vero è che nella norma sopra richiamata si parla di **distribuzione** di utili e non di riserve di capitale, ma si ritiene, per ragioni di ordine sistematico, che a maggior ragione rispetto alla **distribuzione** di **riserve** di utili, la decisione di restituire riserve vincolate, quale quelle di capitale, non possa che essere presa dai soci. In entrambi i casi, la delibera sarà assunta a **maggioranza** non essendovi indicazioni che inducano a ritenere necessario il consenso unanime dei soci.

La delibera di **assegnazione**, benché assunta a maggioranza, non può tuttavia discostarsi dalla regole del rispetto dei principi di **buona fede** e **correttezza** che devono improntare di sé tutte le scelte sociali, a pena di avviare una contestazione legata al tema dell'abuso del diritto. La **parità di trattamento tra i soci** è infatti un elemento non superabile con la delibera a maggioranza come ha riconosciuto la **Massima n.35 del Consiglio Notarile di Milano** secondo la quale *“la riduzione effettiva deve essere attuata nel rispetto sostanziale del criterio di parità di trattamento dei soci. A ciò la delibera deve rigorosamente attenersi: modalità diverse (ad esempio quella che prevedesse di ricorrere al sorteggio delle partecipazioni da rimborsare) non paiono adottabili a maggioranza. Per essere giustificate sul piano causale, richiederebbe il consenso di tutti i soci”*. Quindi solo con il **consenso unanime** di tutti i soci potrebbero essere attuate delibere di **assegnazione** che non rispettano la *par condicio* tra i soci.

Si pensi, ad esempio, ad una **assegnazione** in una società dove vi sia un socio al 70 % ed un socio al 30%. Viene **deliberato** a maggioranza che al socio del 70% sia attribuito un immobile che a valori di libro è pari a € 700.000, ma a valori reali esso non vale meno di € 1.000.000, mentre al socio del 30% viene attribuito un credito che nominalmente presenta un valore di € 300.000, ma le cui condizioni di **riscuotibilità** appaiono talmente incerte da doversi dubitare che il valore reale sia pari a quello nominale.

Una siffatta operazione potrebbe in apparenza sembrare rispettosa del principio di **pari trattamento** dei soci, ma in realtà essa lede i diritti della minoranza la quale ben potrebbe azionare una causa di **abuso del diritto** da parte della maggioranza, allo scopo di ottenere l'**annullamento** della delibera.

In molti casi non è semplice eseguire un'**assegnazione** di beni ai soci che rispetti esattamente le quote di partecipazione degli stessi. Al riguardo si possono assegnare anche poste del passivo a taluni soci per **conguagliare** il diverso valore dei beni dell'attivo, oppure (ma si tratta del caso di assegnazione per l'impresa in normale funzionamento) è possibile eseguire una **assegnazione** di capitale non proporzionale, deliberata con il consenso di tutti i soci, cui consegue la **variazione delle quote** di partecipazione alla società. In quest'ultimo caso, come ha rilevato l'orientamento del Notariato del Triveneto, occorre che la scelta di una **riduzione** non proporzionale sia assunta all'**unanimità** dei soci per superare il contrario disposto dell'articolo 2482-*quater* del codice civile. Al riguardo l'**Orientamento I.G.24 del Notariato del Triveneto** afferma: *"E' legittimo, con il consenso di tutti i soci, sia nell'ipotesi di riduzione reale che in quella per perdite, deliberare la **riduzione** del capitale in misura non proporzionale rispetto alle singole partecipazioni, modificando in tal modo le percentuali di partecipazione dei singoli soci. Il disposto dell'art. 2482*quater* c.c., è infatti applicabile alle sole delibere adottate a maggioranza"*.

In alternativa è necessario che il socio che si vede **assegnato** un bene non proporzionale alla quota detenuta esegua precedentemente un versamento in conto capitale che riequilibri il rapporto societario. L'**assegnazione** ai soci di beni in contropartita di **riduzione delle riserve** non necessita il **consenso dei creditori** e quindi può essere attuata senza attendere i tempi tecnici della opposizione degli stessi.